



TCS Assicurazione auto

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2018 A

Sommarario

Informazione relativa agli intermediari

Informazione relativa agli intermediari Pagina 2

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto Pagine 3 – 7

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile Pagina 8

Assicurazione casco Pagina 9

Coperture supplementari Pagina 11

Assicurazione infortuni di passeggeri Pagina 13

Generalità Pagina 13

Informazione relativa agli intermediari, conformemente all'art. 45 della legge sull'esercizio delle assicurazioni

Il Touring Club Svizzero (TCS), Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier, stipula in qualità d'intermediario – personalmente e tramite garagisti autorizzati – delle assicurazioni veicoli a motore per conto de: Basilese Assicurazione SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea (in seguito denominata Basilese). La Basilese risponde delle negligenze e degli errori commessi dagli intermediari, come pure delle informazioni errate trasmesse da questi ultimi nell'ambito della loro attività. In caso di reclamazione voglia rivolgersi, al seguente recapito:

Basilese Assicurazione SA
TCS Assicurazione auto
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono Servizio clientela 0800 801 000
E-mail auto@tcs.ch

In qualità di istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:
Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Via G. Pocobelli 8, casella postale
6903 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

I dati vi sono richiesti per potervi offrire una consulenza ottimale su tutte le questioni assicurative e potervi proporre soluzioni rispondenti alle vostre esigenze. I vostri dati vengono trasmessi esclusivamente alla Basilese e vengono registrati presso il TCS e sul server della Basilese. Per avere informazioni più ampie sull'utilizzo dei vostri dati da parte della Basilese vi invitiamo a consultare le informazioni sul prodotto che vi verranno rimesse assieme alle condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.

Informazioni sul prodotto

Gentile Cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale.

Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti che presentano un riferimento al Principato del Liechtenstein è fatta salva l'applicazione della legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. In questo caso, in complemento alle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le «Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

1. Partner contrattuale

Il Touring Club Svizzero (TCS), in collaborazione con Basilese Assicurazione SA, chiamata in seguito Basilese, offre ai suoi soci un'assicurazione veicoli a motore, sotto il nome di «TCS Assicurazione auto». Assicuratore, e quindi suo partner contrattuale, è la Basilese. La sede centrale di quest'ultima si trova in Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

2. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi volta a fornire un quadro generale. La descrizione completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni si trova nelle condizioni contrattuali (CC). La copertura assicurativa selezionata e i dati individuali, come ad es. la somma assicurata convenuta, sono indicati nel contratto di assicurazione.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

Responsabilità civile obbligatoria

La Basilese fornisce prestazioni per danni a veicoli di terzi o a terzi, causati con il suo veicolo da lei stesso in qualità di detentore/conducente o da persone di cui lei è responsabile. Ci facciamo carico del soddisfacimento delle pretese fondate e della difesa contro le pretese infondate inerenti alla responsabilità civile.

Casco

– Casco collisione

Danni causati da collisione e graffi al veicolo (casco parziale e casco collisione = casco totale).

– Casco parziale

Forniamo prestazioni per i danni provocati al veicolo assicurato in seguito a incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, imbrattamento con colori, rottura di vetri, morsi di martore, collisioni con animali, furto, terremoto o

eruzioni vulcaniche. Se necessario, in questi casi vengono coperti anche i costi per il recupero del veicolo.

Coperture supplementari

– Danni da parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato.

– Fari

Danni ai fari, ai fanalini e indicatori di direzione.

– Effetti personali trasportati

I danni agli effetti personali presenti nel veicolo o nella motocicletta.

– Equipaggiamento di protezione per motociclisti

Danni ai caschi, abiti di protezione, tute, compresi gli elementi protettivi, stivali e guanti.

– Spese di noleggio

Le spese per il noleggio di una vettura, se il veicolo è fuori uso in seguito ad un sinistro.

– Modulo di sicurezza Danni propri

Danni a cose, edifici o veicoli a motore di proprietà del contraente causati dal contraente stesso in qualità di detentore del veicolo o da una persona facente parte della sua stessa economia domestica durante l'uso del veicolo assicurato.

– Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

– Colpa grave: Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge.

La Basilese non rinuncia al diritto di ricorso o riduzione delle prestazioni se il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di incapacità alla guida o per eccesso di velocità (eccessiva velocità). In questi casi anche le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

– Danni ai vestiti

– Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature

- Sostegno psicologico dopo un grave incidente stradale
- Presa a carico le spese per un corso di guida sicura o delle lezioni di guida dopo un grave incidente stradale

– Infortunio di passeggeri

Sono assicurati i passeggeri del veicolo per un infortunio ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali infortuni (LPGA) che si verifica durante l'uso del veicolo.

Le prestazioni d'assistenza in caso di guasto, le operazioni di rimorchio e l'organizzazione del viaggio di ritorno non sono materia del presente prodotto assicurativo. In caso di eventi in Svizzera, potrà però avvalersi di tali prestazioni grazie alla sua tessera di socio TCS. Il TCS offre la possibilità di beneficiare di prestazioni d'assistenza anche all'estero.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del veicolo legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

3. Validità territoriale e temporale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi o causati nel corso della durata contrattuale.

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nel Kosovo, la Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione è stata stipulata per un anno o un periodo più lungo, alla scadenza della durata contrattuale convenuta il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

Per i moduli responsabilità civile e casco collisione il premio dipende dall'evoluzione dei sinistri (sistema bonus-malus). Dettagli vedi CC.

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenza della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio della circolazione competente e di conseguenza le verranno ritirate le targhe.

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva. Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio della circolazione, avrà bisogno di un nuovo attestato d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di notifica precontrattuale) e deve notificare alla Basilese le modifiche dei fattori di rischio che si verificano nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un significativo aggravamento o una significativa riduzione del rischio.

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 ai numeri di telefono seguenti:

+41 (0) 848 848 600 (italiano)*

+41 (0) 848 848 700 (francese)*

+41 (0) 848 848 800 (tedesco)*

+41 (0) 58 285 96 00 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

* Tariffa unitaria, indipendentemente dal luogo all'interno della Svizzera da cui è stata effettuata la chiamata, per un massimo di 7,5 centesimi al minuto (+ IVA, prezzo massimo di un collegamento nazionale di rete fissa).

Eccezioni: è possibile un supplemento del prezzo se le chiamate vengono effettuate da cellulare, da una cabina telefonica o dall'estero.

La notifica del sinistro può essere effettuata anche su Internet (www.baloise.ch) o tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti stradali, vengono ferite o uccise persone o animali selvatici. Per gli altri incidenti stradali va avvertito prima di tutto il danneggiato e solo se ciò non è possibile la polizia. Per i casi in cui non è prescritta la presenza della polizia, le consigliamo di compilare assieme alla controparte la relazione d'incidente europea per i sinistri. Lo potrà ottenere gratuitamente presso l'assicurazione auto TCS.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Egli è soggetto inoltre all'obbligo di prova (ad es. ricevute, giustificativi) ai fini di stabilire l'entità del danno.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione, resp. presentare ricorso, chiedendo il rimborso delle prestazioni al responsabile del danno nell'ambito della responsabilità civile.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata minima indicata nel contratto di assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata erogata la prestazione da parte della Basilese	Assicuratore: al più tardi al pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento	30 giorni dopo la consegna della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la consegna della disdetta all'assicuratore
Contraente	Aumento premio e franchigia, in base per es. a modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Il giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Aumento del premio a causa di un sostanziale aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale ai sensi dell'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione, al massimo 1 anno a partire dalla stipula del contratto	Consegna della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Consegna della disdetta
	Sensibile aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aggravamento del rischio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Consegna della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Il veicolo assicurato viene munito di targhe di controllo straniere	Data del deposito delle targhe
Il contraente trasferisce all'estero il proprio domicilio o il luogo di stazionamento del veicolo (ad eccezione del Principato del Liechtenstein)	Fine dell'anno assicurativo
Fallimento del contraente	Dichiarazione di fallimento

11. Protezioni dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati sia dal TCS che dalla Basilese conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, con la quale autorizza il TCS e la Basilese ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

L'intermediario: Il TCS (intermediario del contratto d'assicurazione) trasmette alla Basilese i dati della sua proposta assicurativa per l'allestimento del contratto d'assicurazione veicoli a motore. La Basilese rende noti al TCS i dati inerenti al contratto assicurativo concluso. Il TCS usa questi dati anche per sviluppare ed offrire nuovi prodotti.

Trattamento dei dati: Per elaborazione si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. assicuratore precedente). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing. Nella proposta di assicurazione il cliente viene informato in merito al proprio diritto di negare l'uso dei dati personali a scopo pubblicitario.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: Come misura agli abusi commessi in materia di assicurazione veicoli a motore la Basilese partecipa a CarClaims-Info, una banca dati gestita dalla SVV Solution SA in cui vengono memorizzati i dati dei veicoli coinvolti in casi di sinistro. Questo scambio di dati tra gli assicuratori partecipanti permette di determinare se il danno subito da un veicolo è già stato risarcito da un altro assicuratore in passato (per es. la perizia di un veicolo, la convenzione di liquidazione di un indennizzo). Il rispetto della protezione dei dati è sempre garantito.

Diritto d'informazione e di rettifica: Come previsto dalla LPD il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, il cliente può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

12. Reclami

In caso di reclami voglia rivolgersi per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono 0800 801 000
E-mail reclami@baloise.ch
Internet www.tcs.ch/assicurazione-auto

In qualità di istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Via G. Pocobelli 8, casella postale
6903 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile

Per danni che causate agli altri

Copertura assicurativa

Purché figurati come assicurato nel contratto di assicurazione:

H1 Eventi assicurati

Le pretese di responsabilità civile possibili in base al diritto sulla circolazione stradale.

H2 Prestazioni assicurate

H2.1

Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

H2.2

La somma di copertura è limitata a 100 milioni CHF per sinistro. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriale e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi. Per le prestazioni relative ai danni causati da fuoco, esplosioni o energia nucleare, le prestazioni sono limitate a 10 milioni CHF per sinistro, compresi gli interessi del danno, le spese d'avvocato, giudiziarie e peritali.

H3 Persone assicurate

Il detentore, il conducente e le persone di cui il detentore è responsabile secondo la legislazione in materia di circolazione stradale.

H4 Vetture da noleggio – copertura sussidiaria

H4.1

Nel quadro delle altre disposizioni che reggono questo contratto, sono coassicurate le pretese in responsabilità civile verso il contraente o la persona che vive nella stessa economia domestica con il contraente in concubinato, in qualità di conducenti d'un veicolo noleggiato.

H4.2

Questa copertura d'assicurazione sussiste solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- L'assicurazione è valida solo in complemento di una assicurazione responsabilità civile obbligatoria esistente per il veicolo noleggiato
- L'assicurato è una persona fisica
- Il veicolo noleggiato corrisponde alla stessa categoria di veicolo di quello assicurato con il presente contratto
- Il veicolo noleggiato è immatricolato in un paese situato nell'area di validità territoriale di cui all'art. A1 e viene utilizzato esclusivamente nei paesi in esso indicati.

Non sussiste copertura assicurativa per

H5 Sono escluse le pretese di danni materiali

H5.1

– del detentore nei riguardi di persone per le quali è responsabile

H5.2

– del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei riguardi del detentore;

H5.3

– al veicolo stesso, ai rimorchi, così come a cose da essi trasportate (eccetto i bagagli).

H6 Generi d'impiego esclusi

È esclusa la copertura assicurativa per pretese dei danneggiati derivanti da

H6.1

– uso del veicolo non autorizzato dal diritto sulla circolazione stradale vigente

H6.2

– uso del veicolo senza le relative autorizzazioni delle autorità competenti

H6.3

– trasporto di materiali pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale

H6.4

– il noleggio a pagamento, a scopo privato o commerciale, ai conducenti stessi (vetture a noleggio). È fatto salvo il rilascio su pagamento di un'auto sostitutiva da parte di un'officina solo per la durata in cui il veicolo della persona che prende a noleggio tale auto si trova presso questa officina per una revisione o una riparazione

H6.5

– trasporto a scopo privato o commerciale di persone sottoposto ad autorizzazione ufficiale

H6.6

– incidenti verificatisi durante gare, rally e competizioni simili, così come corse sui circuiti di gara. Negli eventi di questo tipo che si svolgono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono tuttavia escluse le pretese di terzi ai sensi dell'art. 72 cpv. 4 della Legge sulla circolazione stradale solo se per l'evento in questione sussiste l'assicurazione prevista per legge

H6.7

– corsi di guida sicura (per es. corsi antisbandamenti, corsi sportivi ecc.) su circuiti da corsa e allenamento, ad eccezione dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale.

H7 Altre esclusioni**H7.1**

Pretese derivanti da danni provocati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.

H7.2

Se lo stesso conducente provoca più incidenti dovuti a guida in stato di ebbrezza, guida in stato di incapacità oppure a eccesso di velocità, a partire dal secondo incidente per il conducente in questione non vi sarà più alcuna copertura assicurativa da questo contratto. Con guida in stato di ebbrezza si intende una concentrazione di alcol nell'alito superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata oppure una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0,5 per mille, con eccesso di velocità si intende la velocità prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr.

H8 Nella copertura sussidiaria per i veicoli da noleggio non è accordata alcuna prestazione:

H8.1

– Se la responsabilità civile obbligatoria per i veicoli da noleggio non è stata conclusa, se essa non è tenuta a versare delle prestazioni, o se è in diritto di rivendicare le sue prestazioni nei confronti di una persona assicurata in questo contratto

H8.2

– Se, per il medesimo evento, un'altra assicurazione responsabilità civile è tenuta a versare delle prestazioni parallelamente all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo noleggiato

H8.3

– Per i danni al veicolo noleggiato e alle cose trasportate (compresi i bagagli)

H8.4

– Per la presa a carico della franchigia prevista nell'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo da noleggio.

Assicurazione Casco

Per danni al vostro veicolo

Copertura assicurativa

Purché figurati come assicurato nel contratto di assicurazione:

Casco collisione**KK1 Prestazioni assicurati**

Danni al veicolo assicurato, al rimorchio assicurato oppure semirimorchio assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

KK1.1

– collisione (azione esterna, repentina e violenta), in particolare danni causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se si verificano in seguito a danni da funzionamento, da rottura o da usura. I danni da torsione e piegatura del telaio e della piattaforma di carico, provocati dalle operazioni di ribaltamento o di carico e scarico, sono equiparati a una collisione anche se non dovuti a fattori esterni.

KK1.2

– graffi al veicolo.

Casco parziale**TK1 Eventi assicurati**

Danni al veicolo assicurato, al rimorchio assicurato oppure semirimorchio assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

TK1.1

– perdita, distruzione o deterioramento del veicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso, di rapina o in caso di abuso di fiducia ai sensi delle disposizioni contenute nel codice penale, ma non in caso di comportamento o omissione costitutiva (come la mancanza del blocco delle porte del veicolo, chiavi di accensione lasciate sul o all'interno del veicolo, mancanza di attivazione del sistema antifurto esistente o sistema GPS o altre installazioni simili)

TK1.2

– incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. I danni causati agli apparecchi elettronici e ai loro elementi sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno

TK1.3

– eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione o caduta della neve, tempesta di vento (= 75 km/h e oltre), grandine, piene e inondazioni

TK1.4

– rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro

TK1.5

– collisione con animali

TK1.6

– morsi di martore, inclusi i danni conseguenti

TK1.7

– danneggiamento doloso dovuto a rottura di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o accessori decorativi, perforamento degli pneumatici e aggiunta di additivi nocivi nel serbatoio del carburante, lacerazione della capote, imbrattamento del veicolo con colori o altre sostanze

TK1.8

– prestazioni di soccorso ai feriti

TK1.9

– distruzione, danneggiamento o smarrimento del veicolo assicurato a causa di

- terremoto: scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un evento tettonico o meno
- eruzioni vulcaniche: risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava.

Definizione dell'evento: tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno, costituiscono un evento assicurato. L'assicurazione copre tutti gli eventi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.

K1 Copertura preventiva

Se, la Basilese emette un attestato d'assicurazione per un nuovo veicolo immatricolato, una copertura casco parziale e collisione è accordata a partire dalla messa in circolazione. La copertura d'assicurazione cessa il giorno al quale un'assicurazione è domandata alla Basilese al più tardi 30 giorni dopo l'immatricolazione del veicolo. La copertura preventiva è accordata nell'assicurazione casco collisione per i veicoli fino al 7° anno d'esercizio. L'indennità viene calcolata sulla base del valore venale ed è limitata a 120 000 CHF massimo per i veicoli di turismo e veicoli utilitari e a 20 000 CHF per i motocicli. In caso di sinistro casco collisione, la franchigia è di 1000 CHF.

K2 Oggetto assicurato e persone assicurate

K2.1

Sono coperti il veicolo assicurato, il rimorchio assicurato oppure il semirimorchio e l'equipaggiamento complementare (non compreso nel prezzo di catalogo) fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione.

K2.2

In caso di furto, le ruote non montate sul veicolo (pneumatici e cerchi) sono assicurate per il valore venale. Qualora il prezzo d'acquisto delle ruote non possa essere dimostrato con i giustificativi originali, l'indennità è limitata al massimo di 1000 CHF per caso.

K2.3

Gli equipaggiamenti speciali di veicoli commerciali sono considerati equipaggiamenti complementari. Questi sono coassicurati fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione.

K2.4

Il conducente autorizzato è la persona coassicurata.

K3 Prestazioni assicurate

K3.1

Riparazione

Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino della vettura nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del veicolo e il rimorchio fino all'officina di riparazione adeguata più vicina.

Le riparazioni possono essere ordinate solo con il consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e i rispettivi costi vengono fissati dalla Basilese tenendo conto dell'età, del chilometraggio percorso e dello stato della vettura.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, la Basilese si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposto dalla Basilese, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un esperto di autoveicoli. Sotto riserva dell' art. K6.2.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Basilese e scegliere lui stesso un'officina. Sotto riserva dell' art. K6.2.

K3.2

Nozione del danno totale

Se le spese di riparazione superano il valore venale (K3.4), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio supe-

rano l'80% del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il veicolo dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni. In caso di danni da grandine, la Basilese può insistere sulla riparazione.

K3.3

Indennizzo in caso di danno totale

In caso assicurazione del valore venale maggiorato, nei primi 2 anni di utilizzo viene indennizzato il prezzo di acquisto pagato qualora sia stato assicurato il valore a nuovo per i primi 7 anni di utilizzo. Quindi, oltre al valore attuale, viene corrisposto un risarcimento supplementare aggiuntivo conformemente a K3.5. A partire dal 15° anno di utilizzo viene risarcito il valore attuale. Il valore del veicolo non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

K3.4

Calcolo dell'indennità del valore venale

Il valore venale del veicolo corrisponde al valore calcolato al momento del sinistro, in base alle direttive di valutazione dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (veicolo ed equipaggiamento complementare). È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato (più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per i veicoli importati personalmente).

K3.5

Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato e del valore a nuovo

In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato o del valore a nuovo, l'indennità ammonta a una % del prezzo di listino (al momento della fabbricazione):

Anno di utilizzo	Indennità del valore venale maggiorato	Indennità del valore a nuovo
1°	100%	100%
2°	100%	100%
3°-7°	Valore venale + 20%	100%
8°-14°	Valore venale + 10%	Valore venale + 10%
Dal 15°	Valore venale	Valore venale

L'indennità massima globale versata è limitata al prezzo d'acquisto pagato. Se non è possibile dimostrare il prezzo di acquisto, viene risarcito il massimale del valore venale (K3.4).

K4 Prestazioni supplementari con officine convenzionate

Se un'autovettura o un autofurgone (di seguito definiti veicolo) viene riparato in seguito a un sinistro da un'officina convenzionata, la Basilese fornisce le seguenti prestazioni supplementari:

K4.1

– Servizio di traino/consegna

K4.2

– Riparazione tecnicamente ineccepibile garantita

K4.3

– Auto sostitutiva (autovettura, ev. autofurgone) durante la riparazione

K4.4

– Pulizia della vettura

K4.5

– Riduzione della franchigia secondo il montante convenuto nel contratto d'assicurazione

K4.6

– Rottura vetri: Nessuna franchigia se il parabrezza viene riparato e non sostituito.

K4.7

Queste prestazioni supplementari vengono fornite soltanto se, in caso di sinistro, è stato informato il Servizio clientela della Basilese (al numero per i sinistri 0848 848 600 [italiano] 0848 848 700 [francese] o 0848 848 800 [tedesco]* e quest'ultimo ha incaricato un'officina partner di fornire queste prestazioni e che nessun contratto di manutenzione e riparazione (Full Service Leasing) non è stato concluso presso una società di leasing per il veicolo assicurato.

*Tariffa unitaria, indipendentemente dal luogo all'interno della Svizzera da cui è stata effettuata la chiamata, per un massimo di 7,5 centesimi al minuto (+ IVA, prezzo massimo di un collegamento nazionale di rete fissa).

Eccezioni: è possibile un supplemento del prezzo se le chiamate vengono effettuate da cellulare, da una cabina telefonica o dall'estero.

Non sussiste copertura assicurativa per

K5.1

Danni al veicolo avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H6 – H6.7. Gli artt. H7.1 e H7.2 si applicano per analogia anche per danni al veicolo. Tuttavia l'art. H7.2 si applica nell'assicurazione casco solo per il contraente. Se è un altro conducente a provocare l'incidente non coperto secondo l'art. H7.2, la Basilese versa al contraente le prestazioni complete tuttavia, in deroga all'art. K2.4, ha il diritto di pretendere il rimborso da parte del conducente che ha provocato il danno

K5.2

In caso di danni causati da martore, la Basilese non fornisce alcuna prestazione supplementare ai sensi degli articoli K4 – K4.7

K5.3

Gli effetti personali trasportati nel veicolo e l'equipaggiamento di protezione per motociclisti

K5.4

Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del veicolo

K5.5

Danni da usura e da cattivo funzionamento

K5.6

Danni causati dalla mancanza d'olio, dal congelamento o dalla mancanza dell'acqua di raffreddamento, danni da bruciature, danni ai pneumatici, alla batteria, alla radio incorporata, registratori, lettori CD, lettori DVD, MP3-Player, radiotelefoni o telefoni, a meno che questi danni siano la conseguenza di un evento assicurato

K5.7

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del veicolo, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

K5.8

Nessuna copertura assicurativa per prestazioni di garanzia emesse di fronte a terzi (per es. certificato di garanzia del fabbricante).

K5.9

Danni da acqua fuoriuscita da laghi artificiali o da altri impianti idrici artificiali a seguito di terremoto o eruzione vulcanica

K5.10

Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente, ad es. attraverso la geotermia.

K5.11

Danni al cassone ribaltabile di autocarri e autofurgoni, riconducibili a usura (ad es. del meccanismo di rotazione), manutenzione carente o palesi vizi di costruzione.

Limitazione delle prestazioni

K6.1

Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del veicolo, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

K6.2

Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è la calcolazione delle spese di riparazione secondo le disposizioni sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Basilese corrispondono al 90%, secondo la calcolazione delle spese di riparazione, senza l'IVA, eseguita da un esperto di autoveicoli.

K6.3

Computo di indennità precedenti: i pagamenti versati per i sinistri precedenti vengono detratti dall'indennità se i danni precedenti non sono stati ancora riparati al momento del verificarsi del nuovo evento dannoso.

K6.4

Le spese di rimorchio e di recupero vengono sostenute solo se non sono oggetto né di una prestazione per i soci (ad es. del TCS) né di una garanzia di mobilità (ad es. da parte del produttore o dell'importatore) e neppure di un'altra prestazione assicurativa.

Obblighi

K7.1

In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti. In caso di collisione con animali su una strada pubblica bisogna avvisare subito la polizia.

Coperture supplementari

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Z1 Danni da parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato, a condizione che la riparazione venga effettuata

- senza limite d'importo, se il rischio collisione è assicurato
- limitato al massimo 2000 CHF per sinistro, in complemento alla copertura casco parziale

La copertura è limitata a 2 danni di posteggio per anno civile. È determinante la data della dichiarazione del sinistro.

Z2 Fari

Sono assicurati i danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione a condizione che la riparazione venga effettuata.

Z3 Effetti personali trasportati

In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono assicurati fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione. Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione. Per supporti audio, dati e video viene pagato al massimo il 10% di questo importo.

Nel caso di autovetture, autofurgoni e veicoli commerciali il furto è assicurato se gli effetti personali trasportati sono stati rubati insieme al veicolo o sottratti dal veicolo chiuso a chiave, nel caso di motocicli se le cose assicurate sono state rubate con la motocicletta o sottratte da contenitori chiusi a chiave e fissati saldamente alla motocicletta.

L'equipaggiamento di protezione (caschi, tute protettive, giubbotti e pantaloni, compresi protettori, stivali e guanti) non fa parte degli effetti personali trasportati.

Z4 Equipaggiamenti di sicurezza per motocicli

In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i seguenti equipaggiamenti di sicurezza per i motocicli sono pure assicurati (valore a nuovo): caschi, abiti di protezione, tute, compresi gli elementi protettivi, stivali e guanti. In caso di furto, gli effetti personali trasportati e gli equipaggiamenti di sicurezza sono coperti soltanto a condizione che al momento del furto si trovassero in contenitori chiusi a chiave e fissati al motociclo. Il furto di un casco è ugualmente assicurato se quest'ultimo era fissato al motociclo con un lucchetto.

Z5 Spese di noleggio

Se il veicolo è fuori uso in seguito ad un sinistro casco parziale o casco collisione assicurato, per una vettura della stessa categoria e fino ad una somma di 150 CHF per giorno, al massimo 1200 CHF.

Z6 Modulo di sicurezza Danni propri

Sono assicurati i danni materiali causati dal detentore del veicolo o da una persona facente parte della sua stessa economia domestica mediante l'uso del veicolo assicurato, a scapito di cose o edifici appartenenti ad essi oppure di veicoli a motore immatricolati a loro nome (Danni propri).

Per i veicoli a motore e i rimorchi l'indennità viene calcolata sulla base del valore venale, per le altre cose invece la base è costituita dal valore a nuovo. La somma assicurata è limitata a 5000 CHF per anno assicurativo. È determinante la data di notifica del danno. Sono assicurati i danni provocati su suolo privato o pubblico.

Z7 Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

Z7.1

Colpa grave

Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese

rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e all'esclusione secondo TK1.1 per un comportamento o omissione costitutiva.

Z7.2

Danni ai vestiti

Per autovetture, autofurgoni e veicoli commerciali sono assicurate

- la pulizia, la riparazione o la sostituzione dei vestiti danneggiati indossati dagli occupanti del veicolo al verificarsi dell'evento assicurato
- la pulizia dei veicoli o di altre cose appartenenti a persone private che al verificarsi dell'evento assicurato hanno contribuito al recupero e al trasporto degli occupanti del veicolo feriti.

Sono indennizzati i costi effettivi, al massimo 1000 CHF per evento assicurato e per persona. Le prestazioni sono limitate a 5000 CHF per evento assicurato.

Z7.3

Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature

Spese in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo, incl. riprogrammazione dell'antifurto. Per ogni sinistro, le prestazioni sono limitate a 5000 CHF.

Z7.4

Sostegno psicologico

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un grave incidente stradale.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali
- Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento a 1500 CHF
- Sono assicurati il conducente e i passeggeri del veicolo accidentato.

Z7.5

Corso di guida sicura/lezioni di guida

I costi per un corso di guida sicura frequentato in Svizzera e raccomandato dal Consiglio della sicurezza stradale o per delle lezioni di guida presso un monitore di guida diplomato dopo un grave incidente stradale.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali
- Le prestazioni della Basilese sono limitate, per evento, a 500 CHF.
- L'articolo A4.6 concernente l'accredito del grado di premio non è applicabile se il corso di guida è effettuato sulla base delle prestazioni del modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
- È assicurato il conducente del veicolo accidentato.

Non sussiste copertura assicurativa per

Z8.1

Denaro contante, libretti di risparmio, carte valori, assegni turistici, documenti e gioielli.

Z8.2

Le esclusioni K5.1 – K5.11 sono altrettanto applicabili. L'esclusione K5.3 concerne unicamente i danni da parcheggio secondo Z1 e i Danni propri secondo Z6.

Z8.3**Fari**

Danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione e all'apparecchiatura elettrica (per es. di comanda), se la causa ha come origine un difetto interno.

Z8.4**Modulo di sicurezza Danni propri**

Danni al veicolo assicurato, al rimorchio ad esso collegato e alle cose trasportate dal veicolo o rimorchio assicurato.

Z8.5**Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni**

La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora l'assicurato abbia causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr). In questi casi le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

Infortunio di passeggeri

In caso di ferimento di un passeggero

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

U1 Persone e eventi assicurati

Sono assicurati i passeggeri del veicolo in caso d'infortunio ai sensi della LPGA, che si verifica durante l'uso del veicolo, entrando o uscendone, in caso di manipolazioni (per es. piccole riparazioni, cambio della ruota), così come in caso di soccorso strada facendo. Nell'assicurazione infortunio, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

U2 Prestazioni assicurate**U2.1****Capitale decesso**

Capitale decesso, secondo la somma convenuta nel contratto d'assicurazione, in caso di decesso a seguito di incidente entro i 5 anni dall'infortunio. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene dedotto dal capitale decesso. In caso di decesso del contraente, beneficiaria è la persona denominata nel contratto d'assicurazione: in caso di decesso di altri passeggeri, le loro comunità di eredi (con esclusione della comunità pubblica). Quest'ultima disposizione vale anche nel caso in cui il contraente non abbia nominato alcun beneficiario o se questo è già deceduto al momento del decesso del contraente.

U2.2**Capitale d'integrità**

Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro 5 anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LPGA.

U2.3**Indennità giornaliera**

Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (secondo

i principi della LPGA) con inizio il giorno successivo all'infortunio, oppure dopo la scadenza del tempo d'attesa menzionato nel contratto d'assicurazione, e limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio.

U2.4**Indennità giornaliera d'ospedalizzazione**

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione durante la degenza ospedaliera o soggiorni di cura, limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso di cure mediche al di fuori dell'ospedale, ordinate dal medico, viene pagata la metà dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per un periodo di 150 giorni al massimo.

U2.5**Cura medica**

Cura medica ambulatoria o stazionaria. Cura medica ospedaliera nel reparto privato. L'assunzione avviene in seguito alle prestazioni di altre assicurazioni private o sociali.

U2.6

Le prestazioni secondo U2-U2.4 sono delle somme, le prestazioni secondo U2.5 sono le prestazioni d'assicurazione di danno.

Non sussiste copertura assicurativa per**U3.1**

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

U3.2

Possono essere applicate anche le esclusioni di cui agli artt. H6 – H6.7 e H7 – H7.2. L'esclusione della copertura di cui all'art. H7.2 si applica nell'assicurazione contro gli infortuni solo per il conducente che ha provocato l'incidente. Tutti gli altri occupanti rimangono assicurati.

Limitazione delle prestazioni**U4.1**

Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

U4.2

Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di

- due anni e mezzo: 2500 CHF
- dodici anni: 20 000 CHF distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante.

Generalità**A1 Validità territoriale della copertura assicurativa**

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nel Kosovo, la Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

A2 Validità temporale della copertura assicurativa

A2.1

L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

A2.2

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

A2.3

L'assicurazione si estingue

- alla fine dell'anno assicurativo se l'assicurato trasferisce il suo domicilio o il luogo di stazionamento del veicolo all'estero (ad eccezione del Fürstentum Liechtenstein)
- al momento del deposito targhe, se l'assicurato immatricula il suo veicolo con targhe straniere
- se vi è un'apertura di fallimento riguardante l'assicurato.

A3 Disdetta in caso di sinistro

A3.1

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

- il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità
- la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità. Scadenza della protezione d'assicurazione.

A3.2

Scadenza della protezione d'assicurazione

- se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta
- se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

A4 Bonus e malus

A4.1

I premi dei moduli responsabilità civile e casco collisione dipendono dall'evoluzione del sinistro.

A4.2

Per ogni anno assicurativo, i gradi di premio vengono adeguati in base all'andamento dei sinistri. L'adeguamento viene eseguito con la fattura oppure al momento della modifica del contratto per il nuovo anno assicurativo, prendendo in considerazione tutti i sinistri di cui la Basilese è a conoscenza. I sinistri notificati negli ultimi tre mesi dell'anno assicurativo precedente vengono tenuti in considerazione nell'anno assicurativo successivo a quello in corso.

A4.3

Se durante l'anno assicurativo non si verifica nessun sinistro, per il quale la Basilese ha fornito delle prestazioni o per cui è stato fatto una riserva, il premio per l'anno assicurativo successivo si calcola in base al grado di premio direttamente inferiore. La riduzione del premio riguarda solo il modulo senza sinistri.

A4.4

Se durante l'anno assicurativo si verifica un sinistro, in caso di colpa nell'anno assicurativo successivo il premio aumenta di 4 gradi. L'aumento riguarda soltanto il modulo relativo al

sinistro. In caso di danni causati da terzi ignoti, e in caso di danni in seguito a graffi al veicolo secondo KK1.2, la progressione verrà effettuata indipendentemente dall'esistenza di una colpa. Se i danni da parcheggio sono coassicurati ai sensi di Z1 come copertura supplementare alla casco collisione, ad essi non consegue nessuna progressione di grado.

A4.5

Se un sinistro si rivela senza conseguenze o che le prestazioni versate sono rimborsate alla Basilese, la progressione non sarà effettuata. Le spese sostenute per i sinistri possono essere rimborsate alla Basilese entro 30 giorni dopo che è stato regolato il sinistro.

A4.6

Nell'ambito delle disposizioni complementari riguardanti il sistema del grado di premio, la Basilese offre a chi abbia frequentato con successo in Svizzera un corso di guida sicura, non obbligatorio di un giorno e nella medesima categoria del veicolo assicurato, un accredito di 2 gradi di premio, sia sull'assicurazione responsabilità civile che sull'assicurazione casco. L'accredito viene concesso soltanto se l'organizzatore e corso sono organizzati dal Consiglio svizzero per la sicurezza stradale e l'assicurato conferma la sua partecipazione con una copia del diploma del corso. Un accredito avviene alla data di corso, se non sono trascorsi più di 365 giorni, o all'inizio del contratto. È consentito un accredito una volta ogni cinque anni.

A4.7

Il sistema bonus-malus comprende i gradi seguenti (in % del premio di base):

Grado	%	Grado	%	Grado	%
0	30	9	75	18	170
1	35	10	80	19	185
2	40	11	90	20	200
3	45	12	100	21	215
4	50	13	110	22	230
5	55	14	120	23	250
6	60	15	130	24	270
7	65	16	140		
8	70	17	155		

A4.8

Il grado massimo per la responsabilità civile è 24, per la casco collisione 15.

A4.9

Assicurazione con protezione del bonus: se in caso di un primo sinistro la protezione del bonus è stata convenuta nel contratto d'assicurazione, il grado di premio per modulo e per periodo di osservazione non cambia per l'anno successivo. I prossimi sinistri nel medesimo modulo e periodo di osservazione provocano una progressione del grado di premio secondo l'art. A4.4.

A5 Modifica del rischio e del contratto

A5.1

Se i dati menzionati nella polizza non sono più conformi alla realtà, l'assicurato ha l'obbligo d'informare subito la Basilese (obbligo di notifica).

A5.2

In caso di un significativo aggravamento del rischio, la Basilese può modificare, entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica, il premio per la restante durata del contratto o disdire il contratto rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta all'assicurato, se non è d'accordo con l'aumento del premio. In ambedue i casi, la Basilese ha diritto a fissare il premio adattato alla nuova tariffa a partire dal momento del significativo aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

A5.3

In caso di un significativo aggravamento del rischio che non è stato annunciato inseguito di una colpa dell'assicurato e che ha avuto un'influenza sullo subentrare o sull'estensione del danno, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente o rifiutata.

A5.4

In caso di una significativa riduzione del rischio il premio vigente subisce una diminuzione pari alla differenza di premio dovuta ai nuovi criteri tariffari applicati al nuovo premio in seguito alla modifica del rischio.

A5.5

Se la Basilese cambia la tariffa, il sistema dei gradi di premio o la regolamentazione delle franchigie, può pretendere un adeguamento del contratto. Essa annuncia le modifiche al contraente, in forma scritta, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse.

A5.6

Se l'assicurato non accetta la modifica in questione, ha il diritto di disdire l'intero contratto o il modulo interessato per la data in cui entrerebbe in vigore la modifica contrattuale. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese, al più tardi, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'adattamento di premio.

A5.7

In caso di modifiche contrattuali la Basilese può applicare la nuova tariffa vigente.

A6 Targhe trasferibili**A6.1**

L'assicurazione è valida per il veicolo munito delle targhe trasferibili.

A6.2

Per il veicolo che non è munito delle targhe trasferibili, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada adibita esclusivamente ad uso privato oppure in un garage sotterraneo.

A6.3

Se i due veicoli vengono utilizzati simultaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica, la Basilese è liberata dai suoi obblighi.

A6.4

Cambiamento di una targa trasferibile in targa individuale: per i moduli casco parziale e per le coperture supplementari, la copertura di assicurazione per il veicolo escluso rimane durante il periodo di sospensione, ma al massimo durante 12 mesi. Questa copertura d'assicurazione resta in vigore se il veicolo non subisce un cambio di detentore o di proprietario. La quota proporzionale del premio viene conteggiata al momento della rimessa in vigore del contratto d'assicurazione sotto carico di una tassa amministrativa.

A7 Deposito delle targhe**A7.1**

Se le targhe vengono depositate presso le autorità competenti, la copertura assicurativa è sospesa fino alla ripresa delle targhe.

A7.2

La copertura assicurativa viene mantenuta per tutti i rischi assicurati durante il periodo di sospensione se il contraente ne fa richiesta alla Basilese entro 14 giorni dal deposito delle targhe o se questo aspetto è già stato concordato in occasione di una precedente sospensione.

Per il periodo di sospensione vengono computati il premio per la casco parziale e le coperture supplementari assicurate.

A7.3

Se vengono depositate le targhe di controllo, il premio non utilizzato viene computato proporzionalmente al momento del successivo conteggio del premio o al massimo al momento della rimessa in circolazione delle targhe di controllo o della rimessa in vigore del contratto di assicurazione con detrazione di una tassa di elaborazione.

A8 Trasferimento dell'assicurazione su un veicolo di rimpiazzo

Se l'autorità competente ha autorizzato l'utilizzo di un veicolo di rimpiazzo, l'assicurazione è valida esclusivamente per la vettura di rimpiazzo (ad eccezione dell'assicurazione casco parziale che vale per tutte e due le vetture). La copertura assicurativa per il veicolo di rimpiazzo è limitata a 30 giorni consecutivi.

A9 Ricorso e riduzione delle prestazioni**A9.1**

La Basilese può richiedere il rimborso parziale o totale delle prestazioni derivanti dall'assicurazione responsabilità civile se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto. Nei restanti rami assicurativi può ridurre o negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

A9.2

In caso di incidenti stradali o furto la Basilese rinuncia, ai sensi dell'art. Z7.1, al ricorso e alla riduzione delle prestazioni se nell'assicurazione è prevista questa copertura supplementare.

A10 Premi, franchigie e tasse**A10.1**

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

A10.2

Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

A10.3

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

A10.4

In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta

in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

A10.5

Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, la Basilese è obbligata ad informare le autorità competenti che provvederanno a far ritirare le targhe dalla polizia.

A10.6

La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro. La franchigia convenuta per un giovane conducente è dovuta se il conducente del veicolo ha meno di 25 anni al momento del sinistro.

A10.7

Non è dovuta alcuna franchigia:

- in caso di uso illecito del veicolo a motore, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del veicolo
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa
- nella casco collisione, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al veicolo da terzi ignoti o in seguito a graffi

- in caso di sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un insegnante autorizzato o durante un esame di guida ufficiale.

A10.8

La Basilese deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

A10.9

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. Se il contraente non ottempera all'obbligo di pagamento, la Basilese gli addebita spese di diffida per 30 CHF e una tassa di elaborazione per la notifica di revoca della targa pari a 100 CHF (notifica di ritiro delle targhe). La Basilese può addebitare queste spese anche come importo forfetario (tasse) ai sensi della regolamentazione delle spese consultabile su www.tcs.ch/assicurazione-auto

A10.10

Se un diritto di disdetta legale o contrattuale o un diritto di adeguamento contrattuale di una delle parti contraenti si riferisce solo a una o a singole parti del contratto, la parte contraente a cui spetta tale diritto può pretendere la disdetta dell'intero contratto oppure l'adeguamento dell'intero contratto.

Basilese Assicurazione SA
TCS Assicurazione auto
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono Servizio clientela 0800 801 000
E-mail auto@tcs.ch
Internet www.tcs.ch/assicurazione-auto